Fondo di garanzia per le PMI

(Legge 662/1996, art. 2 comma 100, lett. a)

RICHIESTE DI GARANZIA AI SENSI DELLA LETTERA M), COMMA 1, ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N.23

GUIDA OPERATIVA

La lettera m), comma 1, articolo 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità), ha introdotto una procedura semplificata e di immediato accesso alla garanzia del Fondo per permettere a chi svolge attività d'impresa di reperire la liquidità necessaria per far fronte all'attuale emergenza sanitaria.

La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Il finanziamento richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:

1) Importo non superiore al 25% dei ricavi dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione e comunque fino ad un massimo di 25.000 euro;

   N.B. Il limite di 25.000 euro fa riferimento all'ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale; nel computo dei 25.000 euro devono essere considerati anche tutti gli altri fianziamenti ottenuti ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità.

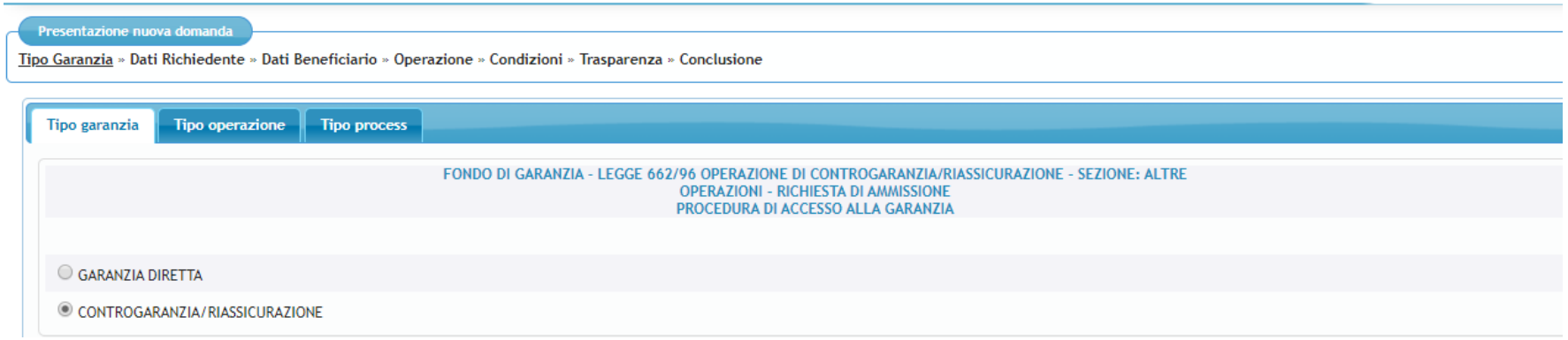
   Potranno essere richiesti *n* finanziamenti, anche su più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 25.000 euro, fermo restando il rispetto del vncolo del 25% dei ricavi.

2) Durata del finanziamento fino a 72 mesi, con la condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dalla data di erogazione.

In attesa di successive implementazioni/modifiche alla procedura, si riportano le seguenti istruzioni operative per l'inserimento di tali richieste di garanzia.

SEZIONE “TIPO GARANZIA”

1. Selezionare il tipo di garanzia: **Garanzia diretta** o **Controgaranzia/Riassicurazione**



2. Selezionare nella scheda “Tipo operazione” la procedura **“ALTRE OPERAZIONI (662/96)”**

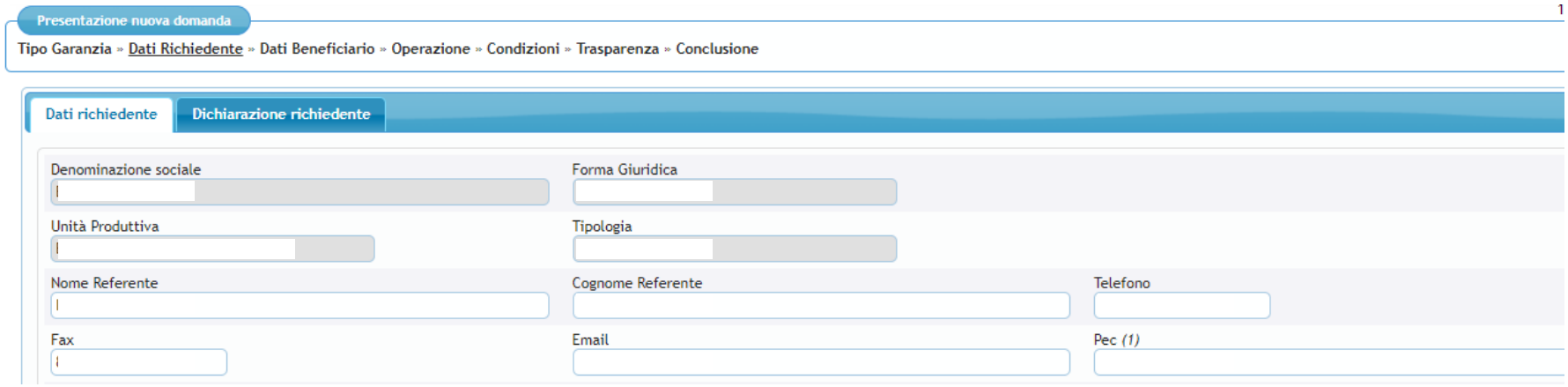


3. Selezionare nella scheda “tipo process” la procedura di accesso alla garanzia **“OPERAZIONI FINANZIARIE AI SENSI DEL DL LIQUIDITÀ 08/04/2020 ART. 13 LETTERA M)”**

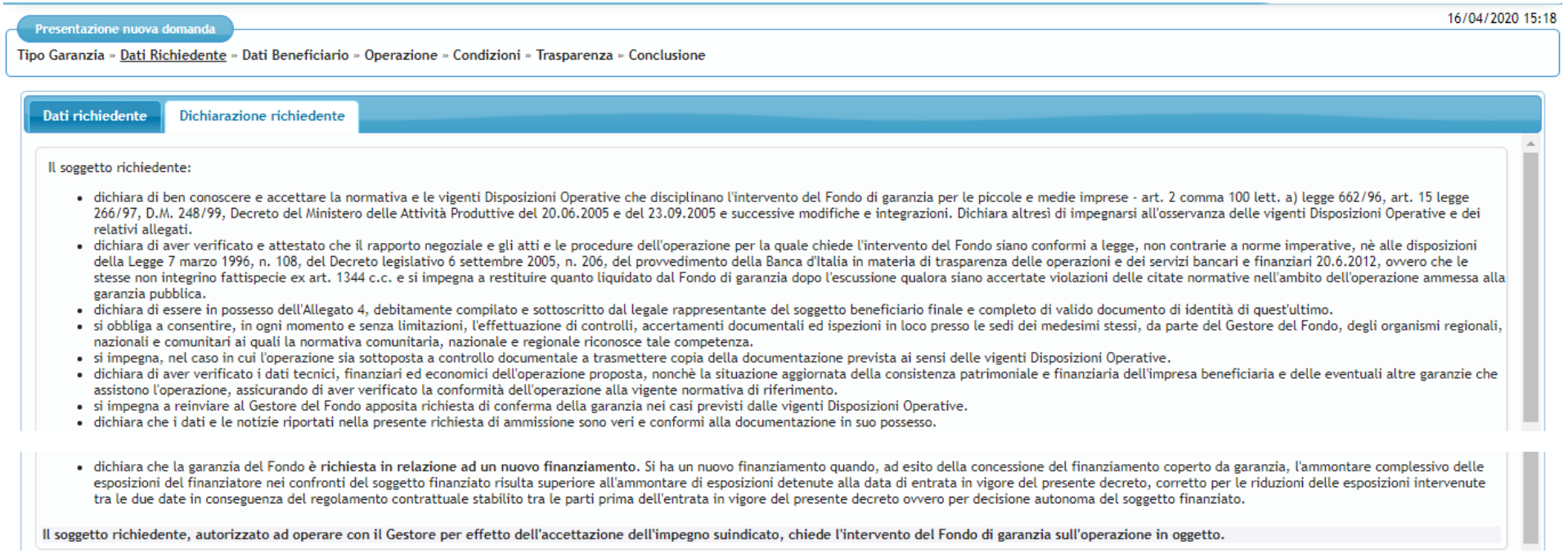


SEZIONE “DATI RICHIEDENTE”

4. Nella scheda “Dati richiedente” vengono riportati in automatico dalla procedura i dati relativi al soggetto richiedente

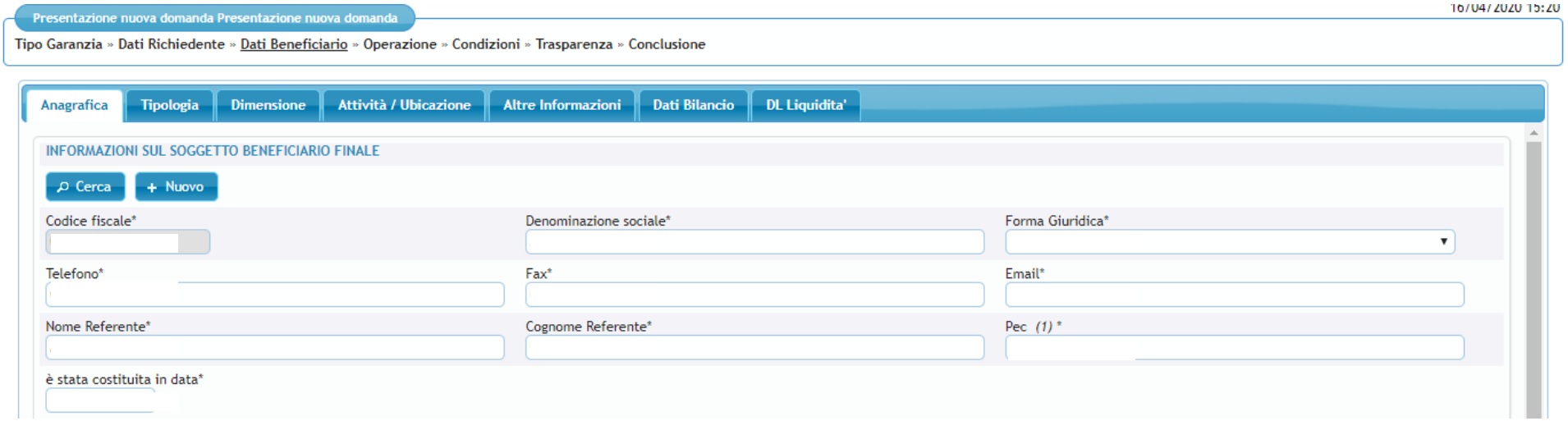


5. Nella scheda “Dichiarazione richiedente” sono presenti le dichiarazioni necessarie per la presentazione della richiesta di garanzia ai della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità

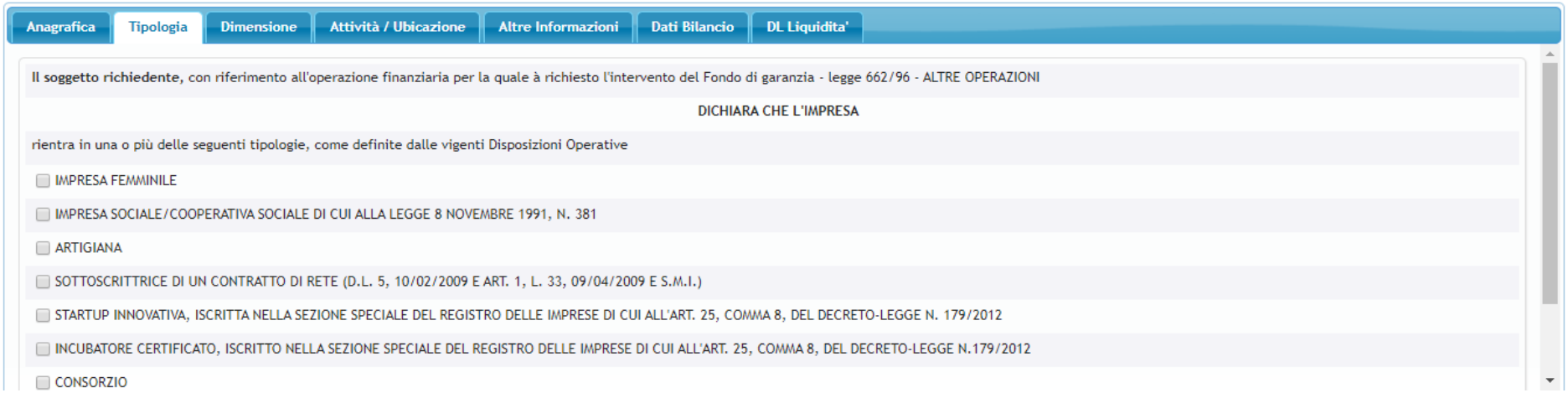


SEZIONE “DATI BENEFICIARIO”

6. Nella scheda “anagrafica” occorre inserire i dati anagrafici del soggetto beneficiario finale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario finale sia una persona fisica esercente attività d’impresa, arti o professioni, occorre inserire “**PROFESSIONISTA/PERSONA FISICA**” come **FORMA GIURIDICA**



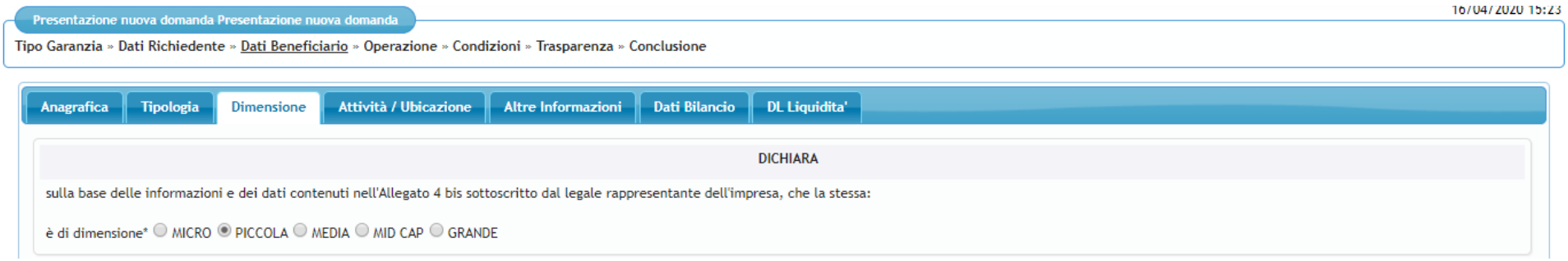
7. Nella scheda “Tipologia” è possibile scegliere una delle opzioni disponibili relativamente alla categoria in cui ricade il soggetto beneficiario finale. Si segnala che il dato non è obbligatorio



8. Nella scheda “Dimensione” è necessario inserire la dimensione dell’impresa così come dichiarata nell’allegato 4 bis dal soggetto beneficiario finale.

   Nel caso in cui il soggetto beneficiario finale sia una persona fisica esercente attività d’impresa, arti o professioni, dovrà essere sempre inserita come dimensione “**MICRO**”

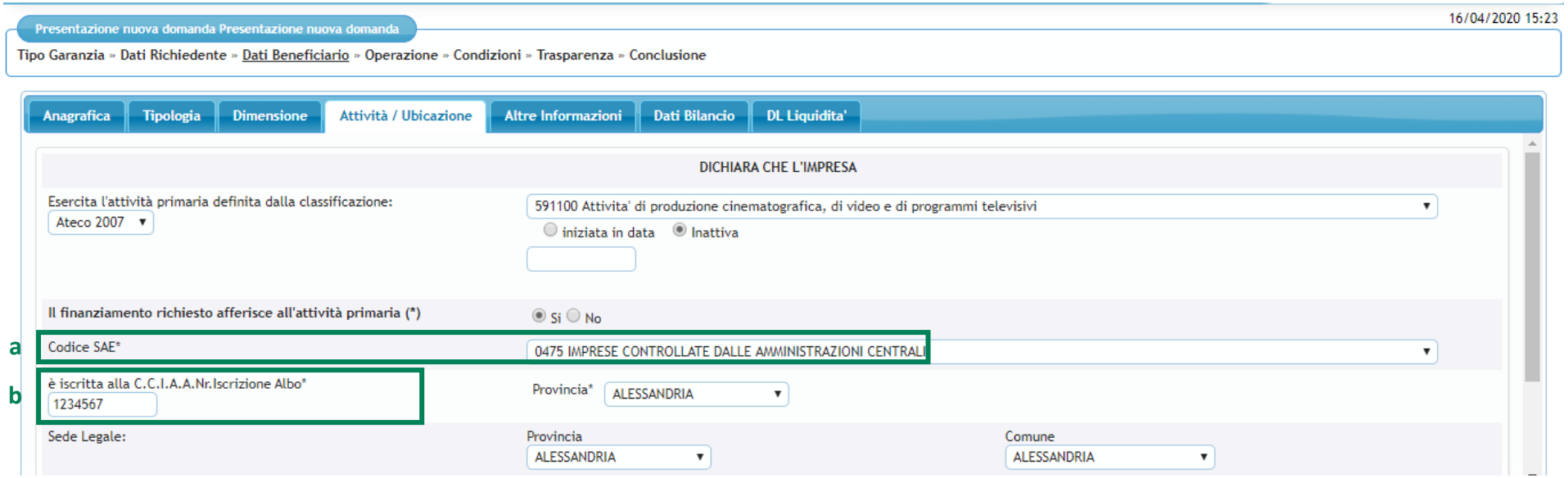
   Si rammenta che **non sono ammissibili** alla garanzia i soggetti beneficiari finali che hanno dimensione **MID CAP** o **GRANDE**.



9. Nella scheda “attività/ubicazione” occorre inserire i dati relativi all’attività svolta del soggetto beneficiario finale e l’indirizzo della sede legale, ovvero l’indirizzo di residenza, per le persone fisiche esercente attività d’impresa, arti o professioni.

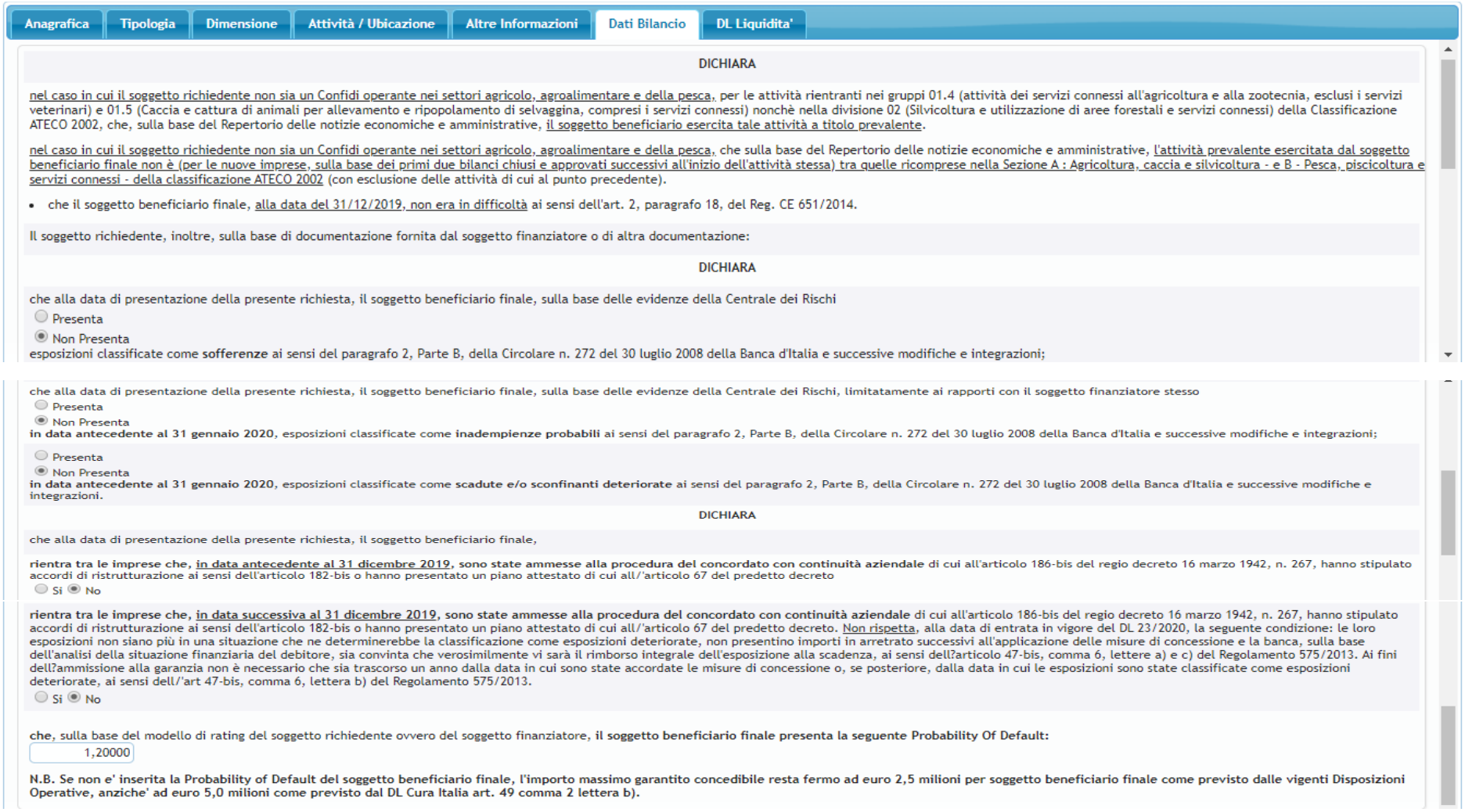
   Qualora il soggetto beneficiario finale sia una persona fisica che svolge attività d’impresa, arti o professioni, occorre inserire:

   a. N. Iscrizione CCIAA: ”**0000000**”;
   b. Codice SAE: “**614**” o “**615**”

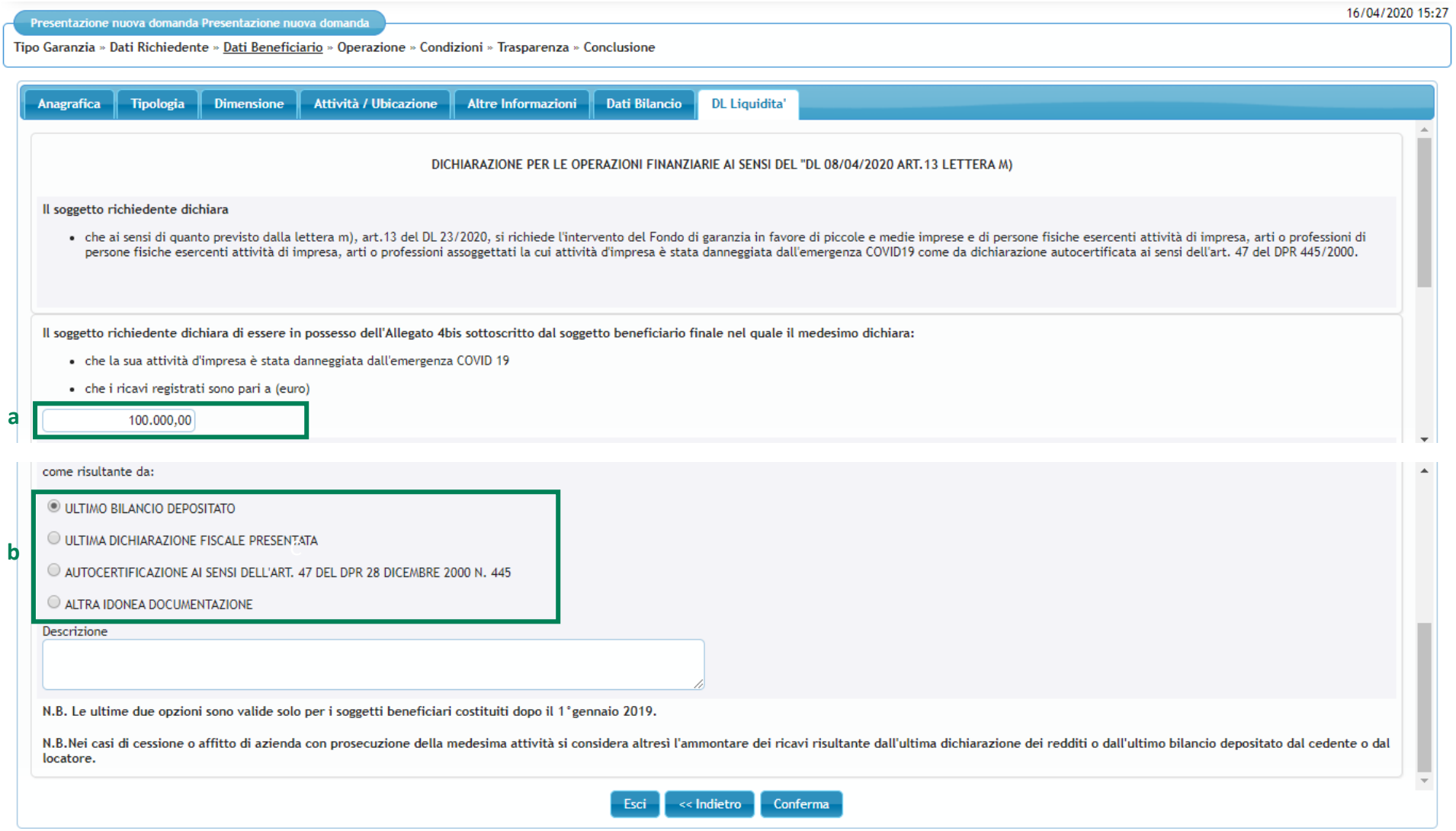


10. Nella scheda “Dati bilancio” sono presenti le dichiarazioni per l’ammissibilità del soggetto beneficiario finale, aggiornate con quanto previsto dalla lettera g), comma 1, art. 13 DL Liquidità.

    In questa scheda, **non è necessario inserire la pd** (indicazione valida anche se l’imprese presenta un importo massimo garantito complessivo superiore ai € 2,5 mln)

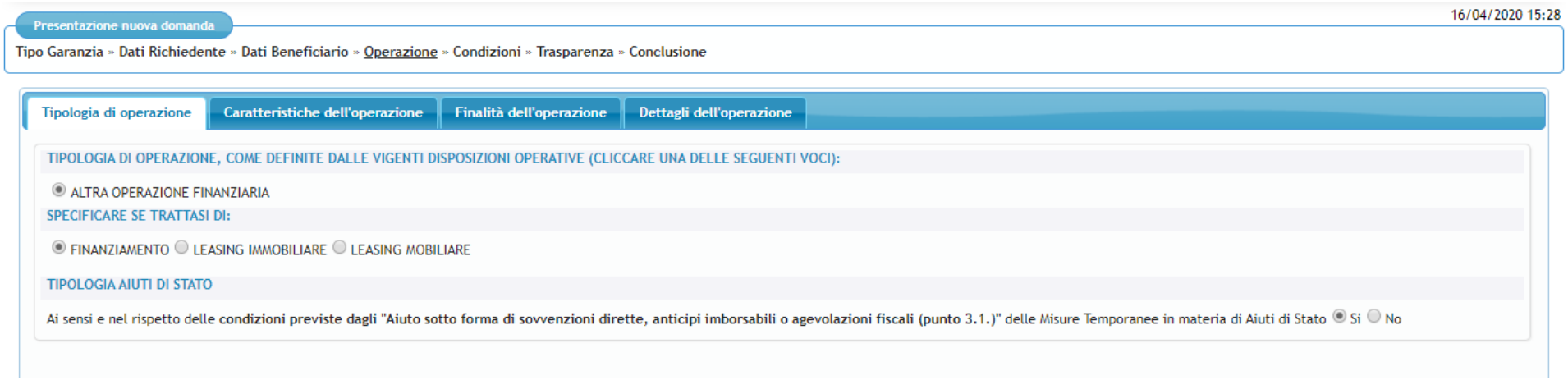


11. Nella scheda “DL Liquidità” deve essere inserito:
    a. Il dato sui **ricavi** dichiarati dal soggetto beneficiario finale nell’allegato 4 bis;
    b. la fonte da cui deriva il dato sui ricavi. Si segnala che la terza e la quarta opzione sono valide esclusivamente per i soggetti beneficiari finali costituiti dopo il 1° gennaio 2019 - è presente un controllo di coerenza tra l’opzione scelta e la data di costituzione indicata nella scheda “ANAGRAFICA”



SEZIONE “OPERAZIONE”

12. Nella scheda “Tipologia di Operazione” occorre:
    - Indicare la forma finanziaria dell’operazione;
    - Seleziona “**SI**” sulla tipologia di aiuto nel cui ambito viene definita l’operazione. **Se si seleziona “NO” non si potrà andare avanti nella compilazione**



13. Nella scheda “Caratteristiche dell’operazione” occorre:

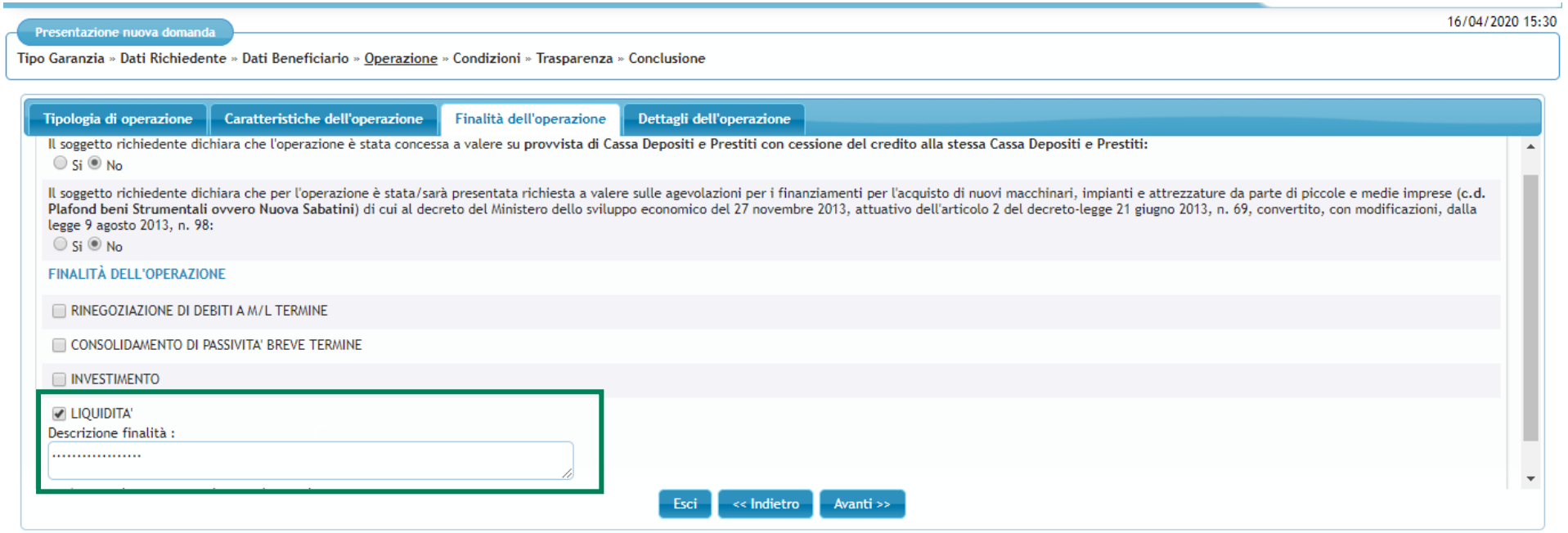
- Inserire **l’importo del finanziamento che non dovrà essere superiore al 25% dei ricavi** dichiarati dal soggetto beneficiario finale e comunque non superiore a € 25.000. A tal fine è presente un controllo tra l’importo inserito e quanto dichiarato in termini di ricavi nella scheda DL Liquidità; scatta un blocco qualora la conizione del 25% non sia rispettata;
- Selezionare sempre **“NO”** con riferimento alla scelta **“OPERAZIONE PER INVESTIMENTI”** e **“OPERAZIONE MISTA”** (condizione valida anche per le operazioni che sono a fronte di investimento o miste)
- la durata complessiva del finanziamento che non può essere superiore a **72 mesi.**

N.B. Sono ammissibili sia le operazioni con piano di ammortamento, sia le operazioni senza piano di ammortamento. Per le operazioni senza piano, si dovrà sempre indicare la presenza di un piano di ammortamento (“SI”) e una durata del preammortamento pari almeno 24 mesi, segnalando la reale natura dell’operazione nelala scheda dettaglio dell’operazione. Per le operazioni senza piano di ammortamento resta valido il vincolo previsto dalla norma che che il rimborso del capitale non può avvenire prima dei 24 mesi.

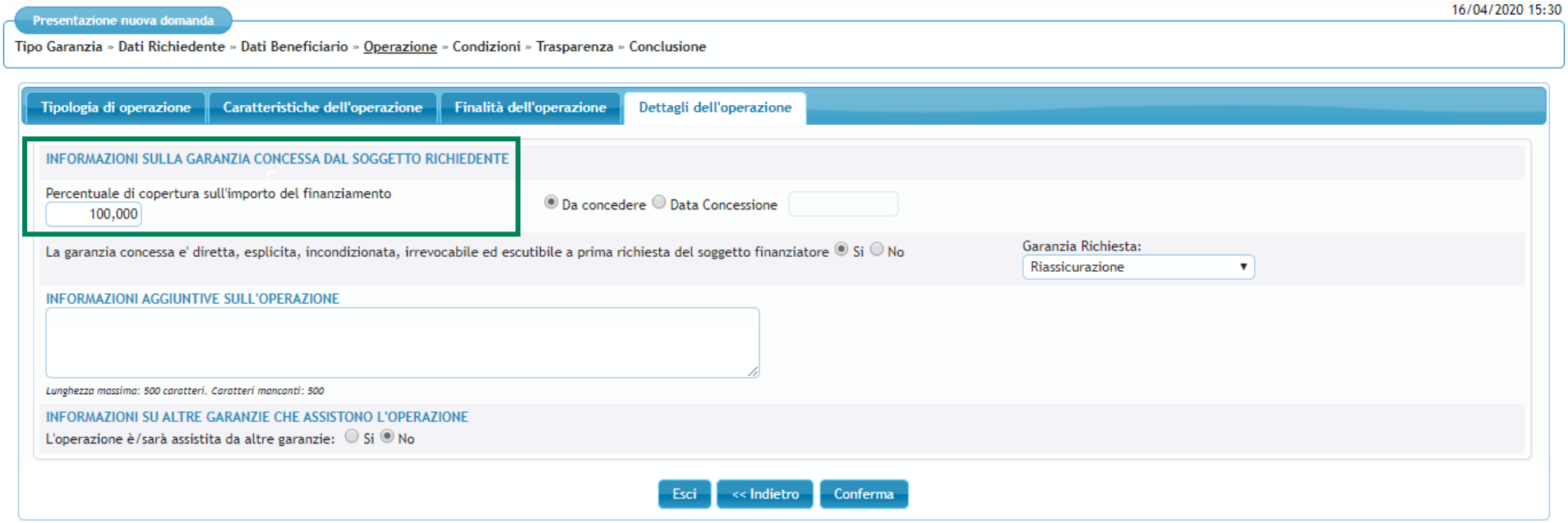
Come previsto dal DL Liquidità, è possibile presentare richiesta anche per operazioni già perfezionate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.



14. Le finalità ammissibili sono soltanto “INVESTIMENTO” e “LIQUIDITA’”. In attesa di nuove implementazioni informatiche, però, nella scheda “Finalità dell’operazione” **dovrà essere sempre selezionata la finalità “LIQUIDITA’”,** anche qualora l’operazione venga richiesta a fronte di un programma di investemento. In quest’ultimo caso dovrà essere indicata la reale finalità (Investimento) nel campo DESCRIZIONE FINALITA’.



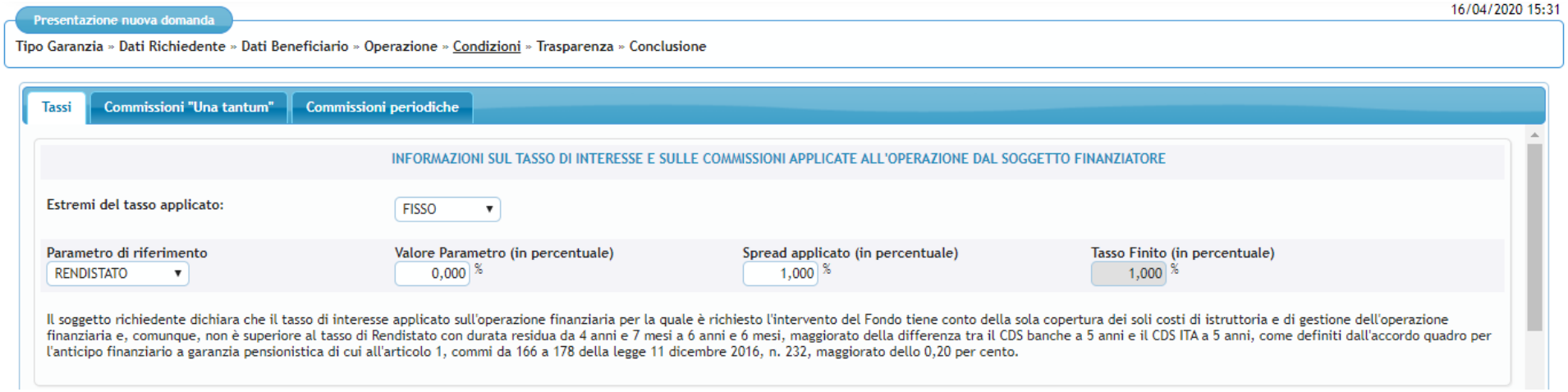
15. Nella scheda “Dettagli dell’operazione” non è stata apportata nessuna modifica rispetto al funzionamento ordinario.
    Si segnala, però, che **per le richieste di controgaranzia/riassicurazione dovrà essere inserita come “Percentuale di copertura sull’importo finanziato” un valore pari a 100**



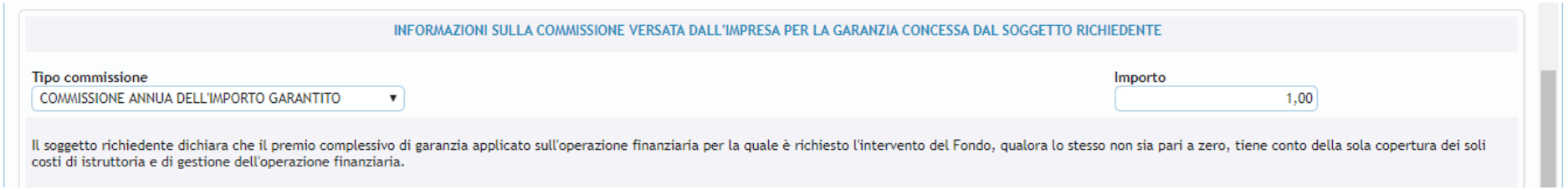
SEZIONE “CONDIZIONI”

16. Nella scheda “tassi”, sia per le richieste di Garanzia diretta che di Riassicurazione, occorre sempre:
    - Selezionare “**RENDISTATO**” nella casella “**PARAMETRO DI RIFERIMENTO**”;
    - Indicare il **valore del tasso finito** applicato all’operazione finanziaria nella casella “**VALORE PARAMETRO**”;
    - Inserire “**0**” nella casella “**SPREAD APPLICATO**”

    Si rammenta che il valore del tasso finito deve rispettare il limite previsto dalla lettera m, comma 1 art.13 del DL Liquidità

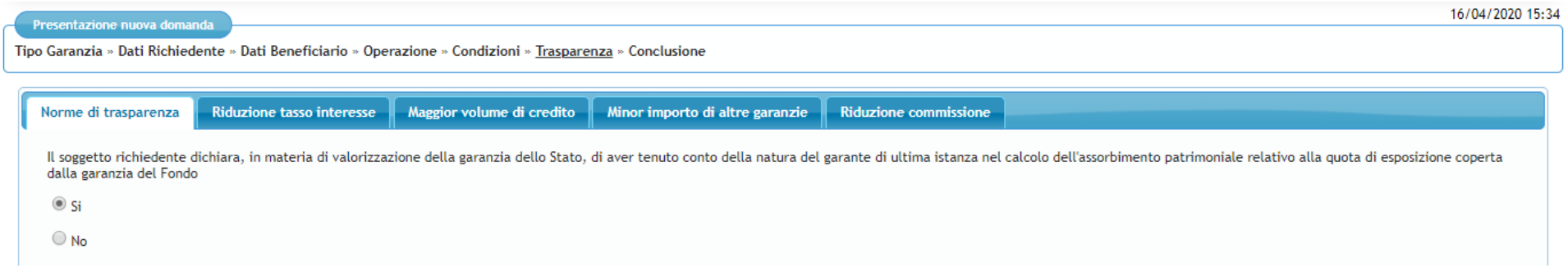


Per le sole richieste di Riassicurazione, nella scheda “Tassi” il Soggetto Garante dovrà indicare l’importo del premio complessivo di garanzia applicato sull’operazione finanziaria che dovrà conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria.



SEZIONE “TRASPARENZA”

Nella sezione “trasparenza” non sono state apportate modifiche rispetto al funzionamento ordinario.



CONCLUSIONE

Cliccando su “presenta domanda” si procede ad inviare la richiesta di garanzia.

